

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori OCCHIPINTI, DE CAROLIS, FIORILLO,
PARDINI e RESCAGLIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1997

Modifiche all’articolo 64 del codice di procedura penale sulla
facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale
della relativa figura di reato

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente progetto riprende il testo di un emendamento presentato dalla Commissione giustizia della Camera il 22 luglio 1997 nel corso della discussione in Assemblea sulla riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale (atti Camera n. 3647 ed altri) e da questa inopinatamente bocciato.

La verificabilità in dibattimento delle dichiarazioni di imputati e dichiaranti sulle responsabilità altrui è elemento di civiltà giuridica, costituzionalmente tutelato, che nessuno intende in alcun modo porre in discussione. Pertanto il principio alla base delle riforme dell'articolo 513 del codice di procedura penale è da intendersi pacifico e comunemente accettato.

Quello che non convince nella riforma, all'esame del Senato nel momento in cui viene presentata la presente proposta, sono alcuni punti, che possono stravolgere il senso della stessa e rappresentare un grave cedimento dello Stato nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione politica cioè per quei reati che hanno in comune tra loro l'esistenza di una rete verticistica, organizzata e clandestina di rapporti criminosi duraturi nel tempo, dove ordini e segnalazioni sono affidati essenzialmente all'oralità, dove i rapporti finanziari si svolgono essenzialmente per contanti, poichè assegni e conti bancari lasciano troppo evidente traccia di sè.

Una rete del genere si sfilaccia solamente quando uno (o più d'uno) dei componenti decide di parlare, raccontando fatti che in generale hanno lasciato traccia solo nel ricordo.

Se si osserva lo sviluppo di «Mani pulite» e delle principali inchieste di mafia osserviamo come essenzialmente tramite delle «gole profonde» di medio-basso valore nel-

la scala gerarchica è stato possibile tirare il filo dell'inchiesta dal particolare al generale (da Mario Chiesa sino a Craxi, dal «picciotto» sino a Riina); si tratta quindi di un modo di procedere delle inchieste assai diverso da quello adottato per i reati «normali», dove c'è un movente palese e delle tracce riconoscibili.

L'articolo 513 riformato, consentendo l'annullabilità delle dichiarazioni rese in fase istruttoria dall'imputato o dal dichiarante, ove non ripetute in dibattimento, lascia loro la possibilità di scegliere quali «carte» allegare al fascicolo delle prove: è pacifico che non saranno mai accettati documenti che peggiorino la situazione degli imputati e che assai violente saranno le pressioni delle organizzazioni criminali affinché non siano ripetute dichiarazioni che molto spesso hanno consentito l'avvio del processo stesso; d'altro canto una impostazione siffatta viola un altro principio costituzionalmente tutelato: quello della non dispersione dei mezzi di prova; e rappresenta una «sfiducia politica» al lavoro dei pubblici ministeri e dei giudici delle indagini preliminari.

Uno sconquasso anche maggiore è prodotto dalla norma transitoria del progetto di riforma dell'articolo 513, disposizione che applica, sia pure con un temperamento temporale, la nuova normativa ai procedimenti in corso: un simile intervento, adottato mentre i dibattimenti sono in corso, determinerà la distruzione delle strategie processuali adottate dai pubblici ministeri, con la conseguenza, sottolineata dai magistrati della procura palermitana, che taluni imputati per reati di criminalità organizzata, saranno assolti anche con formula piena ed un conseguente diritto al risarcimento dei danni.

Sul versante dei procedimenti per corruzione politica la combinazione tra norma transitorie e le norme sui riti abbreviati e sulla separazione dei processi produrrà la distruzione o la riduzione a termini molto più circoscritti delle prove di molti dei procedimenti ancora in corso, primo tra tutti il processo Enimont, basato in buona parte sulle dichiarazioni del processo Cusani.

Ed è per i motivi su esposti che La Rete - per il partito democratico, presenta questo progetto di legge; l'intento è quello di riaffidare alla magistratura ciò che è suo, la gestione del processo, consentendo a coloro che sono accusati dalle dichiarazioni altrui di difendersi nelle forme costituzionalmente garantite.

Il principio alla base del progetto presentato è molto semplice: chi parla in materia di responsabilità propria ed altrui deve continuare a parlare, poichè sulle sue dichiarazioni possono istruirsi interi processi. Accanto a questo obbligo processuale è introdotta nell'ordinamento la relativa figura di reato.

Solo un garantismo male interpretato può consentire all'imputato o al dichiarante di fare e disfare senza conseguenze.

Alle accuse di coloro che sosterranno che questo progetto viola il principio secondo il quale nessuno è tenuto a peggiorare la propria situazione rispondiamo che invece questa è una norma di garanzia per tutti, anche dell'imputato rispetto a se stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. La persona deve inoltre essere avvertita che se non si avvale della facoltà di non rispondere sarà tenuta a sottoporsi all'esame nei casi previsti dal comma 3-ter e delle conseguenze del rifiuto a sottoporsi all'esame.

3-ter. Ferma restando la facoltà di non rispondere sulle circostanze che potrebbero comportare la contestazione di nuovi fatti costituenti reato o comunque aggravare la propria posizione processuale, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, che abbiano reso dichiarazioni che le parti intendono utilizzare nei confronti di altri soggetti, nello stesso procedimento o in procedimenti connessi o collegati, sono tenuti a sottoporsi all'esame sui fatti su cui non si sono avvalsi della facoltà di non rispondere».

Art. 2.

1. All'articolo 490 del codice di procedura penale, dopo la parola: «esame» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 513».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 374-bis del codice penale è introdotto il seguente:

«Art. 374-ter. - *(Rifiuto di sottoporsi ad esame su dichiarazioni rese in precedenza.*
- È punito con la reclusione da due a cinque anni l'imputato o la persona indicata

dall'articolo 210 del codice di procedura penale, che rifiutino di sottoporsi all'esame sulle dichiarazioni rese in precedenza nei confronti di terzi.

Il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale di cui al comma 1, si sottopone all'esame prima della chiusura del dibattimento».

